



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**Il giudizio del revisore sulla relazione sulla  
gestione**

**The auditor's opinion on the Management  
Report**

Relatore:  
Prof. Giuliani Marco.

Rapporto Finale di:  
Nicolò Tarabelli

Anno Accademico 2018/2019

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>1. LA REVISIONE LEGALE.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 UNA VISIONE D’INSIEME DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 SOGGETTI, TIPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 INDIPENDENZA E ASPETTI OPERATIVI DELLA REVISIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>2. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 FUNZIONE INFORMATIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2. DALLE ORIGINI ALL’ATTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....</b>	<b>22</b>
<b>2.3. CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Un’analisi fedele equilibrata ed esauriente.....	30
2.3.2. Parte generale.....	31
2.3.3. Parte specifica.....	33
<b>3. GIUDIZIO DI COERENZA DEL REVISORE.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 SA ITALIA 720B.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2. PROCEDURE E MODALITÀ DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEL REVISORE.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3 RELAZIONE FINALE DEL REVISORE.....</b>	<b>41</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>44</b>
<b>BIBLIOGRAFIA e RIFERIMENTI.....</b>	<b>45</b>

## **INTRODUZIONE**

Nell'attuale contesto economico-sociale, crescente è l'importanza dell'esigenze conoscitive e informative richieste a vario titolo dagli stakeholder dell'azienda. Uno degli strumenti informativi adibiti a tale scopo è la Relazione sulla gestione considerato documento focale per la comunicazione dei fatti di gestione e delle informazioni economico-finanziarie dell'azienda nel suo complesso e nel settore in cui opera. D'altro canto, la crescente necessità di una soddisfacente informativa ha posto rilevanza sulla figura di un professionista indipendente, quale revisore legale o società di revisione, che si fa portatore degli interessi esterni all'azienda. Proprio mediante il suo operato e il giudizio di coerenza sulla Relazione sulla gestione che rappresenta una sintesi dell'affidabilità legale economica e sociale del bilancio d'esercizio o consolidato.

Nello svolgimento del seguente lavoro viene dapprima analizzata l'importanza della revisione aziendale nel panorama imprenditoriale, soprattutto per quello quotato in borsa, mediante un excursus sulla normativa che ha consentito a tale disciplina di assumere un rilievo fondamentale per le imprese. Ci si occuperà poi, di definirne le caratteristiche generale, cercando per quanto possibile di dare un'esaustiva rappresentazione della figura del revisore, dei suoi obblighi e delle sue peculiarità che ne hanno fatto un soggetto di fondamentale spicco per la

comprensione dell'situazione societaria, dell'andamento degli affari e del risultato della gestione. Nella seconda parte, ci si concentra sul ruolo svolto dalla relazione sulla gestione, analizzando l'iter normativo partendo dalla primordiale relazione degli amministratori arrivando all'attuale relazione sulla gestione, passando in rassegna per le principali modifiche normative introdotte dal legislatore nel corso degli anni. L'analisi poi si concentra sul contenuto del documento, come richiesto dall'attuale normativa (art. 2428 c.c.), sia nella parte dei contenuti generali sia nella parte dei contenuti specifici richiesti per legge, al fine di comprendere la quantità minima informativa richiesta dalla norma. Il terzo capitolo analizza il principio di revisione ISA 720, relativo al giudizio di coerenza di informazioni contenute sulla relazione sulla gestione con il bilancio, illustrando le procedure e verifiche richieste che portano all'espressione di tale giudizio, nonché le implicazioni che il giudizio finale del revisore ha sul giudizio sulla coerenza.

## **1. LA REVISIONE LEGALE**

### **1.1 UNA VISIONE D'INSIEME DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione “legale può essere intesa come un complesso ordinato di verifiche, logicamente ben definito, con l’obbiettivo di esprimere un giudizio indipendente sull’attendibilità dell’informativa contabile, in generale, sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, in particolare<sup>1</sup>. Il decreto legislativo 39/2010 non dà una definizione della revisione, ma al capo IV ne illustra le modalità di svolgimento e la conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia recepiti nel nostro paese con la Direttiva dell’Unione Europea 56/2014/EU.

L’origine della revisione risale al Medioevo, in cui si hanno dei riferimenti di revisori che operavano in Italia, Francia e Inghilterra, che erano degli ufficiali di governo deputati al controllo delle spese e delle entrate dei conti delle città e dei Paesi, nonché assumevano la funzione di inventariazioni nei grandi castelli. Successivamente, si assiste all’evoluzione di questa figura in concomitanza con lo sviluppo del commercio, intorno al XVII, in cui le grandi compagnie di navigazione come la “Compagnia Olandese delle Indie” che si dotò di una figura di ispezione e verifica dei libri sociali. In Italia, più precisamente in Piemonte, fu creata la figura dei “liquidatori giurati” che avevano il compito di effettuare ispezioni e verifiche in

---

<sup>1</sup> Vedi R. BAUER, *La revisione legale, tecniche e procedure*, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019, citazione pag.17., pp. 636.

materia giudiziaria<sup>2</sup>.

È solo nel XIX, che la figura del revisore assume una connotazione di primaria importanza sia nel panorama italiano che internazionale, parallelamente allo sviluppo della ferrovia, delle imprese assicurative e bancarie, e delle prime società per azioni, con compiti di controllo sul sistema di funzionamento interno. Il Regio Decreto del 1866 n. 2966 attribuisce al revisore il compito di sorvegliare osservanza della legge e dell'atto costitutivo delle società, esaminare i registri sociali, intervenire, in determinati casi, alle assemblee e sospenderne le deliberazioni illegali, ritirare il resoconto annuale della gestione. Verso la fine del secolo si ha l'emanazione dei primi provvedimenti che rendono obbligatoria la revisione del bilancio d'esercizio destinati a pubblicazioni affidata a soggetti esterni all'ente o con il ricorso della stessa revisione contabile per la tutela degli interessi dei terzi. A seguito dei due conflitti mondiali, si assiste a un'evoluzione della disciplina, dapprima con In Italia, con il D.lg. 16 dicembre 1926, n. 2214, si fissa la disciplina della revisione contabile e delle società fiduciarie, poi con il D.lg. 228 si istituisce il Registro dei Revisori dei Conti, anche se l'accesso a questo ruolo non equivaleva ad una acquisita esperienza nel controllo contabile. Solo la nascita dell'attuale

---

Cit. F. PONTANI, *La revisione contabile nel mondo occidentale. Dal Medioevo all'Età contemporanea*, "Pavia University Press", Pavia, n.4/2015, pp. 19.

Unione Europea e il ruolo della Gran Bretagna fanno assumere alla professione contabile un ruolo che si può definire di grande rilievo politico-giuridico-tecnico. L'intento di un'armonizzazione contabile e di bilancio dell'Europa ha posto in essere una serie di Direttive che sono state recepite nel nostro Paese. A tal riguardo, in ambito revisionale, si segnala l'VIII Direttiva CEE n. 253/1984 (del 10 aprile) che disciplina le modalità di abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili fissando requisiti di conoscenza e di verifica della stessa, nonché le condizioni di onorabilità e di indipendenza che debbono essere proprie dei revisori contabili. La legge 1966 del 1940 disciplinava l'attività delle società fiduciarie e di revisione che, sotto forma di imprese, assumevano l'amministrazione dei beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione contabile, pur lasciando alle imprese la libertà di avvalersi o meno di tali servizi. Con il D.P.R. 136 del 1975, sostituito dal D.lgs. 58 del 1998 (Decreto Draghi) si imponeva l'obbligo alle società quotate la revisione dei bilanci, mentre per le società non sottoposte a tale obbligo la funzione di controllo legale dei conti era svolta dal collegio sindacale, e intanto il decreto legge n.88 del 1992 istituì il Registro dei Revisori Contabili.

Una vera rivoluzione di questa disciplina si ha con il decreto legge n. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio", con il quale vengono

adottati i principi internazionali delle revisioni ISA3 in ambito italiano, in conseguenza del fatto che la revisione dovrà essere effettuata in base a questi, a prescindere dal soggetto incaricato della revisione e dal tipo di società sottoposta a revisione. Le competenze della revisione legale passano al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), si hanno delle novità in merito a deontologia, riservatezza e indipendenza e nuove disposizioni riguardanti gli enti di interesse pubblico (EIP). Infine, il Decreto legislativo 135/2016 in attuazione del Regolamento 537/2014/EU, modifica il precedente D.lgs. 39/2010, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'indipendenza dei revisori legali e delle società di revisione al fine di migliorare la fiducia nel mercato e nelle informazioni finanziarie.

## **1.2 SOGGETTI, TIPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE**

L'art. 2049 afferma che: “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”, questa viene svolta da soggetti esterni all'azienda, siano essi singoli professionisti o società di revisione.

---

<sup>3</sup> Acronimo di: International Standard on Auditing.



Innanzitutto, è necessario distinguere tra revisione volontaria e quella obbligatoria. La prima è promossa internamente all'impresa per conseguire determinati vantaggi altrimenti non ottenibili, i revisori dipendono gerarchicamente dal top management, evidenziando, però, il limite dell'indipendenza necessaria tra controllo e controllori che difatti risiedono nella stessa persona. Tale tipologia viene richiesta dalle imprese di grandi dimensioni, in quanto le altre non hanno per motivi legati ai costi, tale funzione consultiva e di supporto alla direzione aziendale<sup>4</sup>. La seconda tipologia, è quella obbligatoria, in quanto richiesta dalla legge, e prevista per tutte le società di capitali al ricorrere di determinate condizioni ed è svolta da professionisti indipendenti esterni all'impresa, con l'obbiettivo di verificare la correttezza delle scritture contabili e la concordanza con i documenti.

Quindi, sia la revisione volontaria che obbligatoria sulla base delle norme etico professionali dettate dai principi di revisione effettuano verifiche e controllo sul bilancio affinché si possa emettere un giudizio sull'attendibilità dei dati in bilancio e alla conformità di questi rispetto alle norme che ne disciplinano la redazione. In sostanza, il compito del revisore sarà quello di valutare se le varie voci che compongono il bilancio siano computate nel modo corretto nelle relative poste,

---

<sup>4</sup> Rif. E. MARCONCINI, *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione: il principio SA Italia 720 B,* "Bilancio vigilanza e controlli", 2017, n.11, pp.1-8

quindi se i ricavi o costi siano imputati all'esercizio di competenza, verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le operazioni e i conti aziendali, ancora, verificare che sia indicata l'adeguata informativa in bilancio.

Come già affermato, la revisione legale esterna, viene effettuata da soggetti esterni all'impresa, che fanno capo o a singoli professionisti o a società di revisione, i quali sono obbligati all'iscrizione presso il Registro di revisori tenuto dal MEF<sup>5</sup>.

Con riguardo ai soggetti revisionati, le società per azioni che rispettano dati requisiti è previsto che possano affidare l'incarico al Collegio Sindacale, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito obbligatoriamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro<sup>6</sup>. Tuttavia, le società per azioni che adottano il modello di governance monistico o dualistico, se sono enti di interesse pubblico ovvero se sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono obbligatoriamente affidare la revisione legale al revisore legale o società di revisione.

Per le S.r.l. invece, è previsto che siano obbligate alla nomina di un Collegio Sindacale o del revisore legale/società di revisione quando sono tenute alla redazione di un bilancio consolidato, quando controllano una società soggetta a revisione ovvero quando rientrano nei nuovi parametri indicati dal D.lgs. 14/2019.

---

<sup>5</sup> MEF: acronimo di Ministero dell'Economia e Finanza.

<sup>6</sup> Rif. Legge n.39/2010

### **1.3 INDIPENDENZA E ASPETTI OPERATIVI DELLA REVISIONE**

Il sistema dei controlli del revisore presuppone che il revisore sia indipendente da chi è revisionato. Come affermato dagli artt. 10, 10-bis, 10-ter e 17 del D.lgs. 10/2010 nonché dal Reg. 537/2014/UE e dal principio di revisione ISA Italia 200 *“Obbiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione legale in conformità ai principi internazionali”* prevede che il revisore e la società di revisione devono essere indipendenti dalla società revisionata e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale, inoltre l’indipendenza va mantenuta sia durante il periodo a cui si riferiscono i bilanci revisionati sia durante il periodo in cui viene eseguita la revisione stessa. L’indipendenza va verificata con riguardo ai corrispettivi per l’incarico che, ad esempio, non possono essere subordinati ad alcuna condizione, sia alle relazioni d’affari tra il revisore e qualsiasi persona che si trovi in situazione tale da poterne influenzare il risultato. Anche le relazioni familiari sono considerate oggetto di possibile minaccia all’indipendenza del revisore.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi del controllo, cioè come si svolge una revisione legale, dato che non esistono più procedure di revisione obbligatorie, spetta al professionista definire da sé le procedure più adatte, in base alla valutazione del rischio di ogni specifico caso e ai suoi obiettivi, e in definitiva, in base al proprio giudizio professionale. Tuttavia, si segnala la necessità di mantenere

una deontologia professionale, uno scetticismo professionale e la riservatezza delle informazioni ricevute durante lo svolgimento dell'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione è tenuto a predisporre la documentazione del lavoro, come indicato dall'ISA Italia 320, svolto in modo tempestivo ed efficace, rappresentando un elemento probante a sostegno del giudizio finale.

La prima fase della revisione è quella di pianificazione, che permette di raggiungere in modo più efficiente gli obiettivi di verifica. Consiste nella conoscenza dell'attività del cliente, del suo sistema informativo, amministrativo-contabile e di controllo interno e presuppone la necessità di dotarsi di una documentazione scritta che funge da memorandum all'interno dei fogli di lavoro. Poiché lo scopo di questa fase è identificare le aree a rischio e le principali procedure da svolgere per mitigare gli effetti, è necessario redigere una buona pianificazione, che nel caso di primo incarico, richiederà più tempo e ampiezza rispetto alla pianificazione degli esercizi successivi dello stesso cliente; il risultato è strategico perché permette di delineare l'ampiezza del lavoro previsto per ciascun settore di attività e il modo di affrontare la revisione di ciascun componente di bilancio.

La seconda fase consiste nella valutazione del rischio che è l'aspetto fondamentale dell'attuale filosofia di revisione. A seconda di come si valuta il rischio, si orienta tutta la revisione. Per rischio di revisione si intende “il rischio di esprimere un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato, rischio che dipende da rischio di errori significativi e dal rischio di individuazione”,

come affermato dall'ISA 200 "*Obbiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale*". Quindi il bilancio può essere caratterizzato dalla presenza di errori significativi che singolarmente o nel loro insieme se non corretti dall'azienda, superano il livello di errore accettabile del revisore. Inoltre, non tutti i rischi hanno un riflesso sul bilancio, pertanto il revisore è interessato solo a quelli che manifestano, direttamente o indirettamente, i loro potenziali effetti sul bilancio stesso e sull'informativa finanziaria.

Nel definire tali procedure il rischio di errori significativi va valutato sia a livello di bilancio nel suo insieme sia a livello di classi di operazioni, saldi contabili, informativa e relative asserzioni, in quanto classi differenti di operazioni o saldi contabili relativi a voci di bilancio diverse possono incorporare rischi di natura differente. Oltretutto, tale rischio di errori significativi viene valutato prima che il bilancio sia sottoposto a revisione contabile.

Una volta analizzate le varie tipologie di rischi, da quello intrinseco a quello di controllo<sup>7</sup>, si attuano delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati, cioè un insieme di azioni che il revisore deve adottare per far sì che il rischio di revisione torni ad un livello accettabile dallo stesso. Rientrano in queste procedure

---

<sup>7</sup> Per un approfondimento si veda: R. BAUER, *La revisione legale: tecniche e procedure*, Maggioli Editore, VIII Edizione, febbraio 2019, pp.636

sia l'utilizzazione di esperti per la revisione di aree di particolare complessità, che l'inclusione di procedure di revisione caratterizzate da elementi di imprevedibilità e, pertanto, non attese dalla società revisionata, oppure estendendo una specifica procedura di revisione. Rientrano in tale tipologia di azioni, le procedure di conformità, che sono finalizzate a valutare se un determinato controllo messo in atto dall'impresa revisionata abbia operato in modo efficace rispetto alle norme di legge, regolamenti o alle procedure emesse dall'azienda.

Successivamente, il revisore deve porre l'attenzione su tutte le informazioni, i documenti, i contratti che si esaminano per giungere alle proprie conclusioni, su cui il revisore basa il proprio giudizio sull'informativa contabile e finanziaria, come definito dal principio di revisione ISA Italia n.500 "Elementi Probativi". Essi devono essere sufficienti ed appropriati al fine di permettere un regolare attività di revisione. Dato che naturalmente non si esaminano tutte le operazioni e informazioni disponibili per trarre delle conclusioni, il concetto di "elementi probativi" è sempre legato ad un concetto di selezione delle voci da esaminare mediante un campionamento statistico e non statistico dei controlli. La scelta degli elementi probativi appropriati e la loro valutazione dipendono dal giudizio professionale dal revisore che sulla base del rischio di errore sia a livello di bilancio che a livello di saldo di un conto o di una classe di operazioni, sia in base alla possibile rilevazioni di frodi o di errori, sia in base alle fonti e all'affidabilità delle

informazioni disponibili, attuerà le procedure tipiche di raccolta degli elementi probativi: ispezioni, osservazioni, conferme esterne, ricalcoli, indagini.

Inoltre, come affermato dall'ISA Italia 315, dato che il Bilancio nel suo complesso è costituito da affermazioni, dichiarazioni e attestazioni a supporto dei dati contenuti nello stesso, si segnala la necessità di pervenire alle cosiddette asserzioni di bilancio, che sono delle attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio. Si distinguono in diverse categorie: quelle relative a classi di operazioni ed eventi attinenti al periodo oggetto di revisione, quelle attinenti ai saldi contabili di fine esercizio, quelle riguardanti la presentazione e l'informativa. Le asserzioni possono essere utilizzate in combinazione tra loro a secondo dell'obbiettivo che si intende raggiungere.

Una volta effettuate tutte queste serie di verifiche, a seconda dei rischi rilevati, del contesto in cui opera l'impresa, dell'importanza delle varie voci di bilancio del complesso aziendale, il revisore ancor prima di emettere il giudizio finale deve farsi rilasciare un'attestazione, disciplinata dal principio ISA Italia 580 "Le attestazioni scritte", dalla direzione o dai responsabili delle attività di governance ove si afferma la responsabilità di quest'ultimi nonché la conferma di aspetti significativi del bilanci, nei quali, si ritiene non esistano altri elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Infine, sulla base di quanto raccolto dal revisore, esso provvedere ad emettere un giudizio sul bilancio d'esercizio che può essere: positivo, o "con modifica".

Il giudizio positivo si ha nel caso in cui sulla scorta degli elementi probativi raccolti e dall'esito delle procedure di revisione, afferma che il bilancio è stato redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e che pertanto fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della società per l'esercizio esaminato. Si sottolinea che tale tipologia di giudizio non certifica un livello assoluto di accuratezza e affidabilità del bilancio, ma equivale dunque ad affermare che il revisore, sulla scorta della corretta applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), ha solo raggiunto tale livello elevato di sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi e che pertanto è comunque possibile che un errore significativo possa non essere stato individuato.

Per quanto riguarda il giudizio con modifica, esso si divide ulteriormente in: giudizio negativo, giudizio con rilievi, o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. Il primo viene emesso dal revisore quando la mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio è talmente grave e pervasiva da minare l'attendibilità stessa del bilancio. Il giudizio positivo con rilievi, quando gli effetti dei rilievi emersi non siano tali da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio; in pratica se la presenza dei rilievi non altera complessivamente la chiarezza del bilancio e la sua capacità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della



società. Infine, in presenza di limitazioni ai processi di revisione che diventano di rilevanza tale da non poterne permettere emissione di un giudizio, inducono il revisore ad esprimere nella sua relazione finale “la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio”.

## **2. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

### **2.1 FUNZIONE INFORMATIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Nel corso del tempo, la globalizzazione dei mercati finanziari segnati da un'elevata dinamicità, volatilità e imprevedibilità, la loro crescita dimensionale e l'evoluzione dell'economia delle imprese hanno posto in essere la necessità di rinnovati strumenti comunicativi dell'andamento economico-finanziario attuale e prospettico delle imprese richiesti soprattutto dagli stakeholder<sup>8</sup>.

Questa esigenza ci porta a sostenere come il bilancio d'esercizio non sia più considerato come un mero strumento informativo ma come uno strumento di comunicazione, che per il suo contenuto permette sia ai soggetti esterni che interni di compiere delle riflessioni circa l'intero complesso organizzativo aziendale.

Diventando uno strumento di comunicazione, facilita il soddisfacimento di specifici fabbisogni comunicativi. In un contesto economico-sociale sempre più caratterizzato da instabilità e incertezze, sfociate in una crisi economica che tutt'ora persiste, il rapporto tra l'azienda e l'ambiente esterno diventa più complesso evidenziando i limiti del bilancio come strumento di comunicazione. Infatti, emergono delle carenze quantitative e qualitative, tali da non consentire il pieno

---

<sup>8</sup> Per un approfondimento del termine si veda: A. MATAACENA *"Il bilancio d'esercizio" Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, Clueb, Bologna, pp.284.

soddisfacimento delle aspettative informative richieste da soggetti che gravitano intorno all'impresa.

Seppur la Nota Integrativa, essendo una parte integrante del bilancio, abbia lo scopo di consentire una migliore comprensione dei dati numerico-contabili dello stesso, con un linguaggio prevalentemente discorsivo, non riesce da sola ad esaurire le conoscenze richieste sulla situazione e sull'evoluzione dell'impresa.

Su questo piano, emerge chiaramente come la funzione della Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori, permetta di ridurre quell'asimmetria informativa tra quanto dovuto nel bilancio e quanto richiesto dai fruitori esterni dello stesso. In dettaglio, la finalità della relazione sulla gestione consiste nel conferire un quadro d'insieme al messaggio contenuto nel bilancio, corredandolo di un'analisi esplicativa sull'attività aziendale che vada oltre il singolo esercizio amministrativo.

La vera caratteristica, come già evidenziato precedentemente, sta nel delineare la situazione attuale e le prospettive aziendali, che riescano ad oltrepassare l'analisi dei soli dati quantitativi del bilancio. Difatti, la Relazione sulla gestione nasce dal fatto che i dati consuntivi non ne permettono un'analisi sul futuro andamento aziendale quindi vi è la necessità di integrarli con ulteriori dati ed informazioni che possono essere solo rilevati ed interpretati dagli amministratori per soddisfare le esigenze informative degli stakeholder.

Inoltre, il legislatore nazionale, a prescindere dalla tipologia di impresa al cui bilancio la relazione è allegata, utilizza nel testo della norma il termine “corredare”<sup>9</sup>, sottolineando la funzione di allegato, piuttosto che di parte integrante, con lo scopo di voler essere un documento completo ed esaustivo delle informazioni contenute e soprattutto di resoconto della gestione svolta dagli amministratori a chiusura dei documenti contabili.

“La necessità di andare “oltre i numeri”, ovvero rendicontare le performance aziendali non solo attraverso le voci di bilancio, ma anche attraverso un’ informativa sia qualitativa sia quantitativa non finanziaria è sentita sempre più anche a livello legislativo. Infatti, a partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017, le imprese di maggiori dimensioni sono state obbligate a presentare una dichiarazione non finanziaria unitamente ai documenti propriamente contabili”<sup>10</sup> come affermato da Luca Menicacci, la Relazione oltrepassando i limiti di natura contabile, non deve essere una semplice rielaborazione dei dati a cui essa funge da corredo ma, deve configurarsi come uno strumento che permette un’ accurata analisi quali-quantitativa di aspetti anche di natura extra-contabile. La sua corretta redazione mediante un’ accurata analisi della gestione aziendale e la

---

<sup>9</sup> Art.2428 del Codice Civile che sancisce:” Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato [...]”.

<sup>10</sup> L. MENICACCI, *La relazione sulla gestione: il bilancio oltre i dati contabili*, “Guida alla Contabilità & bilancio”, Milano, numero 9, 5 settembre 2019, pp. 42

presupposizione delle corrette informazioni di natura non contabile permette la collocazione dei dati di bilancio nell'ambito dell'attività aziendale, affinché questi assumano una rilevanza significativa e qualitativa per una valutazione prospettica della gestione aziendale.

Inoltre, vista la numerosità e la varietà delle informazioni in essa contenute conferiscono alla relazione un ruolo strategico nella comunicazione esterna d'impresa, con l'intento del legislatore di fargli assumere il ruolo di strumento di favorisca l'incontro tra le esigenze poste in essere dagli organi amministrativi e le informazioni richiesti dagli azionisti, investitori o chiunque ruoti esternamente all'impresa.

Ecco che, nella varietà e nell'ampiezza delle informazioni che confluiscono nella Relazione sulla gestione, affinché possa realizzarsi "l'analisi esauriente" della situazione aziendale prevista dal legislatore, l'informativa deve concretizzarsi in un'analisi sia consuntiva che previsionale della situazione della società e dell'andamento della gestione, anche supportata da "riferimenti agli importi riportati in bilancio" e "chiarimenti aggiuntivi su di essi", da indicare "ove opportuno" ad integrazione dell'informativa contenuta nella Nota Integrativa.<sup>11</sup>

Pur essendo possibile una disamina della gestione dell'impresa mediante un'analisi quantitativo-contabile a supporto dell'esposizione della gestione dell'impresa,

---

<sup>11</sup> Cfr. E. MENICUCCI, *La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese*, Franco Angeli, Milano, 2012, cit., p.127.

appare vero che l'attuale Relazione sulla gestione permette una miglior interpretazione esplicativa dei dati di bilancio.

Ad oggi, essa rappresenta un documento il cui contenuto si avvicina a quello della Relazione sugli Amministratori, che però nel tempo si è tramutata, per il suo contenuto tecnico, nella Nota Integrativa.

Sebbene, la Relazione sulla gestione presenti delle similarità informative con la Nota Integrativa, se ne differenzia poiché la relazione è un documento che ha lo scopo di delineare gli aspetti della gestione aziendale, che vanno oltre l'aspetto contabile.

Tuttavia, pur assistendo ad una analogia nella predisposizione dei contenuti come nel caso delle operazioni con parti correlate<sup>12</sup>, per cui è evidente la coincidenza tra quanto richiesto dal legislatore sia per la Nota integrativa<sup>13</sup> che quanto richiesto dalla Regolamentazione emanata dalla Consob<sup>14</sup>, sulla gestione delle società quotate, nella Relazione sulla gestione, si deve ritenere che quest'ultimo documento sia per contenuto che per livello di approfondimento comporti degli aspetti di natura gestionale che spieghino i motivi che hanno condotto allo svolgimento di variegate operazioni nonché l'influenza dei rapporti sulla dinamica aziendale.

---

<sup>12</sup> Per la definizione fare riferimento a: IASB, *IAS 24 Related party disclosures*.

<sup>13</sup> Consultare art. 2427 comma 1, *punto 22 bis*).

<sup>14</sup> Per la Regolamentazione far riferimento all'art.5 comma 8, relativo alle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010.

Pertanto, presentandosi come uno strumento che permette la rilettura dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, a cui si aggiungono ulteriori elementi qualitativi e di natura non contabile si conferma l'importanza informativa della Relazione sulla gestione, assumendo il ruolo di documento previsionale e interpretativo del complesso aziendale.

La potenzialità informativa della Relazione si evidenzia soprattutto come documentazione prospettica della gestione aziendale, assumendo la portata di uno strumento a conclusione del processo informativo richiesto dagli interlocutori ma con la capacità di diventare un mezzo mediante il quale è possibile indagare l'operato dell'organo amministrativo in tutti i suoi aspetti.

## **2.2. DALLE ORIGINI ALL'ATTUALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'importanza della Relazione sulla gestione, come strumento di comunicazione economico-finanziaria dell'informativa strategica e prospettica si è evoluta nel corso degli anni sia livello nazionale che fuori dai confini italiani volendoci segnalare la richiesta da parte degli interlocutori, che a vario titolo entrano in contatto con le aziende, di maggior trasparenza e attendibilità delle informazioni.

Ribadendo l'importanza di tale documento, dovremmo risalire al Codice di Commercio del 1882 che affermava all'art.176 l'importanza di "un documento

giustificativo” che gli amministratori dovevano “presentare ai sindaci”<sup>15</sup>. Tuttavia, pur non essendo obbligatoria una relazione da parte degli amministratori, le grandi società di allora, decisero ugualmente di dar luogo a questa scelta ponendo le basi dell’iter normativo che ha portato alla genesi della Relazione sulla gestione a corredo del bilancio d’esercizio.

È stata introdotta nel 1942, l’obbligatorietà per gli amministratori di redigere una relazione, disciplinata dall’art. 2423 del Codice Civile, che al 3° comma prevedeva però solamente che: “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale”. Purtroppo, tale articolo definiva la portata di tale documento senza fornire alcuna indicazione sui contenuti. Si ha una svolta a livello di carattere sostanziale, dapprima con la redazione del “progetto de Gregorio” nel 1964 che all’art. 30 e poi, successivamente con il Decreto legislativo noto come “Progetto Marchetti”<sup>16</sup> del 1973 contenevano dettagliatamente il contenuto della Relazione degli Amministratori.

L’importanza di tale documento, nonché i numerosi studi della dottrina e della giurisprudenza in materia di bilanci portarono ad una riforma delle società per azioni contenute nella Legge 7 giugno 1974 n.216 che all’art.12 introduceva nel

---

<sup>15</sup> L’art 176 c.c. dispone che “gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato dall’assemblea [...], il bilancio di esercizio precedente, coi documenti giustificativi [...]”.

<sup>16</sup> All’art.15.



codice civile l'articolo 2429-bis, dedicato interamente alla Relazione degli amministratori indicata dall'art. 2423<sup>17</sup> dello stesso codice.

Venne allora determinato il suo contenuto minimo, rappresentando una novità in tal senso, acquisendo la funzione complementare dei dati di bilancio ed illustrativa dell'andamento gestionale dell'impresa, come affermato da E. Menicucci: “in altri termini, la Relazione era deputata a svolgere, contemporaneamente, una funzione qualitativo- esplicativa dei dati contenuti negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale e una funzione di tipo qualitativo-discorsiva destinata all'illustrazione dell'andamento della gestione aziendale<sup>18</sup>”.

Ma la vera rivoluzione avvenne con le disposizioni contenute nelle Direttive IV e VII della CEE<sup>19</sup> riguardanti, rispettivamente, i bilanci annuali e il bilancio consolidato che furono recepite con il D.lgs. n.127/1991 che stravolse la precedente regolamentazione legislativa sul bilancio d'esercizio. La Relazione degli amministratori fu divisa in due documenti, uno di tipo esplicativo e l'altro di tipo

---

<sup>17</sup> Disciplina la redazione del bilancio: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,[...] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.”

<sup>18</sup> Per un approfondimento si veda E. MENICUCCI, *la relazione sulla gestione nel reporting delle imprese*, Ed. Franco Angeli, Milano,2012 cit. p. 29.

<sup>19</sup> Per tali disposizioni far riferimento alla Direttiva CEE 78/660 relativa ai conti annuali di alcuni tipi di società, alla Direttiva CEE 89/349 relativa ai conti consolidati; alla Direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e consolidati dalle banche e dagli altri istituti finanziari e alla Direttiva 91/674 relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

complementare, in cui confluirono le stesse tipologie di informazioni, ampliate dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Il primo documento è la Nota Integrativa a cui è assegnata la funzione esplicativa, cioè illustrare qualitativamente le voci patrimoniali e reddituali contenute negli schemi di bilancio, con attenzione ai criteri di valutazione e alle variazioni delle poste di bilancio. L'altro documento è la "Relazione sulla gestione" a cui è demandato il compito di evidenziare gli andamenti strategici e funzionali del management con riguardo a un'evoluzione futura sulle possibili combinazioni d'impresa, pur mantenendo lo stesso "scheletro" strutturale per le informazioni predisposto dalla Relazione degli amministratori.

Il percorso di armonizzazione contabile a livello comunitario è stato scandito da una serie di direttive europee che hanno modificato il contenuto della Relazione.

La prima direttiva risale al 2003, che ha introdotto il comma 6-bis<sup>20</sup> all'art. 2428, ispirandosi alle regole contenute nello IAS 32. Successivamente, a livello europeo sono state emanate una serie di direttive nell'ambito contabile, ma in questa sede ci limitiamo a sottolineare le due più fondamentali, la prima è la Direttiva 2001/65/CE inerente al criterio valutativo del fair value, il secondo è il regolamento CE

---

<sup>20</sup> Cfr. art.2428 del Codice Civile. Comma 6-*bis*) che recita: "[...]in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio [...]".

1606/2002<sup>21</sup> riguardante l'applicazione degli IAS/IFRS da parte delle società quotate.

Si segnala poi, la Direttiva 2003/51/CE recepita con il D.lgs. n.32 del 2 febbraio 2007 che riforma l'assetto sostanziale della Relazione, pur rimanendo un documento di corredo espressivo della vision dell'organo esecutivo. Infatti, si assiste ad una modifica dell'art. 2428 del c.c., determinando una distinzione in due sezioni: la prima a contenuto generale che contestualizza l'impresa nel settore in cui opera, evidenziando i presupposti che possano comportare una evoluzione futura aziendale; la seconda a carattere più specifico.

A tal proposito si segnala il documento emanato dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) nel quale si sottolinea l'obbligatorietà della redazione dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo criterio finanziario, dell'indicazione del fatturato e dei principali risultati intermedi del Conto Economico, delle informazioni sull'ambiente e sul personale, con riguardo a sanzioni o condanne ricevute, mentre risultano facoltative le informazioni sulle politiche ambientali e gli investimenti su formazione e benessere

---

<sup>21</sup> Con tale Regolamento si lascia la facoltà agli Stati membri l'autorizzazione o l'obbligo alle società che emettono titoli negoziabili sul mercato pubblico all'interno dell'UE l'applicazione dei principi IAS/IFRS. L'Italia mediante la legge 306 del 2003 ha previsto l'obbligatorietà di applicazione di tali principi internazionali al bilancio d'esercizio per le società quotate e facoltativa per quelle non quotate. Mentre l'obbligatorietà di applicazione dei principi per i bilanci consolidati delle società quotate è prevista dal Regolamento CE 1606/2002.

del personale. Va altresì segnalata l'eventuale presenza di rischi interni ed esterni, soffermandosi soprattutto sui rischi di natura finanziaria.

Sempre in tema di richiesta informativa da parte degli azionisti e dei terzi che si interfacciano con l'azienda, si ricorda inoltre che con il D.lgs. n.310/2004 è stato introdotto il nuovo articolo 2391-bis, con il quale si rammenta alle società aventi titoli quotati in Borsa, di indicare nella Relazione sulla gestione le regole adottate per garantire la “trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate”<sup>22</sup>, poiché visti gli effetti legami tra società e parti correlate potrebbero dar luogo a delle transazioni diverse da quelle normalmente praticate da soggetti terzi con la possibilità di creare un danno dal punto di vista economico-finanziario. Quindi, tale obbligo risulta una forma di tutela nei confronti dei soggetti più svantaggiati come gli investitori non coinvolti nella gestione (piccoli azionisti, obbligazionisti) tali da non avere né mezzi né competenze necessarie per effettuare controlli diretti. La non estensione dell'articolo alle società non quotate dipende dalla minore importanza del bilancio di esercizio rispetto alle società quotate.

---

<sup>22</sup> Cfr. art 2391-bis che sancisce: “Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione [...]”

In virtù delle ultime novità introdotte con il decreto legislativo n. 139/2015 in attuazione della Direttiva 2013/34/UE<sup>23</sup>, in materia di bilancio, si segnala l'abrogazione della disposizione<sup>24</sup> che prevedeva l'obbligo di indicare nella Relazione i fatti di rilievo avvenuti dopo l'esercizio, che vengono inseriti nella Nota Integrativa prevedendo che al comma 1 dell'articolo 2427 del c.c. viene inserito il nuovo n. 22-quarter) di cui: “[...] a natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.”

Anche gli enti di interesse pubblico, che rispettino dei particolari requisiti<sup>25</sup>, sono in parte coinvolti nella predisposizione di una dichiarazione che contenga informazioni non prettamente contabili, ma riguardanti il personale, l'ambiente, tematiche sociali, nonché le azioni poste in essere per combattere la corruzione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 254/2016 in ottemperanza alla Direttiva 2014/95/UE.

Infine, merita un piccolo approfondimento, la Management Commentary<sup>26</sup>, un documento che rientra all'interno del Financial Reporting, disciplinato dal IASB

---

<sup>23</sup> Tale Direttiva abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

<sup>24</sup> Si fa riferimento al comma 5 dell'art. 2428.

<sup>25</sup> Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.7 del 10-1-2017

<sup>26</sup> Si veda E. MENICUCCI, *la relazione sulla gestione nel reporting delle imprese*, Franco Anegeli, Milano, 2012 pp.204 oppure si veda C. ZOCCARO, *La relazione sulla gestione e il management commentar*, Esculapio, Bologna, 2012, pp.216

(International Accounting Standard Board) e FASB (Financial Accounting Standard Board).

Lo IASB, attraverso l'emanazione dell'IFRS Practice Statement, identifica il framework e gli elementi di contenuto mediante i quali rendere la sezione narrativa del bilancio uno strumento idoneo a contenere informazioni utili per gli users<sup>27</sup>. Le informazioni del management commentary, integrando quelle già contenute nel financial statement, permettono di esplicitare gli eventi intervenuti nel periodo cui il documento di bilancio si riferisce e di identificare gli elementi che potrebbero influire sulle performance future d'impresa, si evidenziano le risorse a disposizione dell'impresa ed i cambiamenti nelle stesse ed infine risulta essere il documento attraverso il quale il lettore di bilancio può individuare i fattori determinanti dei risultati economici e finanziari e le potenzialità dell'impresa.

Pur trattandosi di un documento di natura facoltativa, ha assunto una rilevanza nel panorama internazionale soprattutto per via degli aspetti approfonditi nell'ottica prospettica al fine di rilevare la vision del management circa le prospettive future dell'azienda e nel contesto di riferimento in cui opera.

L'art. 2428 pone l'obbligo in capo agli amministratori di redigere la Relazione sulla gestione, da allegare al bilancio d'esercizio, per coloro che lo redigono in forma

---

<sup>27</sup> La nozione di user accolta nel Practice Statement, coerentemente con il progetto di aggiornamento degli IFRS e del conceptual framework, definisce gli utilizzatori primari del bilancio come investitori, attuali e potenziali, finanziatori e altri creditori dell'impresa. International Accounting Standard Board (2010), *Conceptual Framework for Financial Reporting*.

ordinaria. Mentre, stando a quanto indicato nell'art. 2345-bis le imprese che non abbiano emesso titoli negoziati sul mercato mobiliari, e, che al sussistere di specifiche condizioni stabilite dallo stesso articolo, hanno la facoltà e, non un obbligo, di non redigere la Relazione, purché le informazioni richieste dai nn.3) e 4)<sup>28</sup> siano indicate nella Nota Integrativa.

Tuttavia, qualora gli amministratori decidessero ugualmente di redigere la Relazione, questa dovrà essere predisposta integralmente, secondo quanto disposto dall'art.2428.

### **2.3. CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE**

#### *2.3.1 Un'analisi fedele equilibrata ed esauriente*

La Relazione sulla gestione, come più volte ripetuto, essendo un documento di “corredo”, non deve riproporre le informazioni contenute nel bilancio (soprattutto nella Nota Integrativa) ma “limitarsi” a migliorarlo al fine di integrare l'informativa<sup>29</sup>. Il legislatore pur indicandone l'obbligatorietà del contenuto, lascia la libertà di predisporre la propria Relazione, con la possibilità di avvalersi anche di grafici o schemi purché essa sia di facile comprensione.

---

<sup>28</sup> Si fa riferimento all'art. 2428, i nn.3) e 4) riguardano rispettivamente numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti.

<sup>29</sup> E.FUSA, *La relazione sulla gestione al bilancio 2018 tra disposizioni e raccomandazioni*, Guida alla contabilità e bilancio, “il Sole24ore”, 2018, pp.14-18

Innanzitutto, l'art. 2428 del c.c. recita che suddetto documento deve contenere: “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente”<sup>30</sup>, si tratta di effettuare un’analisi che rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto le informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria, riportando una descrizione dettagliata di tutti gli aspetti importanti e rilevanti della gestione. Il comma 2 dell’art. 2428, c.c. dispone che l’informativa contenuta nella Relazione debba essere “[...] coerente con l’entità e la complessità degli affari della società”. Ciò, di fatto, induce a ritenere, tra gli altri aspetti, che le società di maggiori dimensioni, che presentano una rilevanza economica proporzionalmente superiore, siano tenute tendenzialmente a fornire maggiori informazioni in merito all’attività aziendale, rispetto a quanto dovuto dalle società di minori dimensioni<sup>31</sup>.

La Relazione poi si sviluppa in due sezioni: una parte generale e una specifica.

### *2.3.2. Parte generale*

Nella prima parte si indicheranno le informazioni esterne, cioè l’ambiente in cui opera con riguardo ai fattori economici generali di mercato, i fattori economici specifici dell’ambiente in cui l’impresa opera come, ad esempio, l’andamento del settore o dei settori di riferimento. Si indicheranno anche le informazioni interne,

---

<sup>30</sup> Art. 2428 c.c. comma n.1.

<sup>31</sup> CNDNC e CONFINDUSTRIA, Relazione sulla gestione, Roma, giugno 2018



che riguardano l'assetto societario, con riferimento alla governance dell'impresa ed le strategie adottate o che si intendono adottare in caso di evoluzione del mercato.

In questa prima parte, è auspicabile che l'analisi venga effettuata con un confronto con i risultati passati e rispetto agli altri competitors del settore.

A tal fine, si ritiene necessaria anche la rappresentazione degli indicatori finanziari (indici, quozienti di natura contabile) di maggior rilievo dell'esercizio, comparandoli con quelli passati, dimostrandone le modalità di calcolo ed il significato del risultato; qualora fossero presenti dei discostamenti tra un esercizio e l'altro si conviene una spiegazione delle differenze.

Si segnala anche, la rappresentazione di indicatori non finanziari, intendendo strumenti di natura non monetaria, in grado di spiegare circostanze o fattori che sono in grado di impattare sulla gestione aziendale.

Per una corretta lettura, si devono inserire i rischi e le incertezze che caratterizzano la gestione societaria, cioè la probabilità che un evento futura possa mettere in difficoltà le prospettive future. Si tratta di indicare i principali rischi interni all'organizzazione aziendale, derivanti da eventi endogeni, come la strategia aziendale, modello organizzativo, tipo di governance) e rischi esterni, quindi esogeni all'impresa come eventi naturali, regolamenti, contesto geo-politico in cui l'impresa opera e suoi competitori.

Dalla Relazione, oltre all'indicazione di tali rischi dovrebbe emergere anche una

loro valutazione e le azioni di mitigazioni attuate dalla società. Al comma n.6<sup>32</sup> dell'art.2428, è richiesta l'introduzione di rischi finanziari per le società quotate ricondotti a rischi di mercato, di credito e di liquidità. Occorre precisare che la descrizione di tutti questi rischi, dovrebbe contribuire a fornire una visione dinamica volta a qualificare il rischio specifico aziendale. Dette informazioni dovrebbero avere un carattere più manageriale e strategico capace di individuare quei fattori che potrebbero impattare sull'attività aziendale futura.<sup>33</sup>

### *2.3.3. Parte specifica*

Nella parte specifica, invece, vista la necessità di adeguarsi alle disposizioni europee si è reso necessario indicare una serie di informazioni:

- ambiente e personale
- attività di ricerca e sviluppo;
- rapporti con imprese del gruppo;
- azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.

---

<sup>32</sup> Art. 2428 comma 6-*bis*): “in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio [...]”

<sup>33</sup>CNDNC e CONFINDUSTRIA, Relazione sulla gestione, Roma, giugno 2018.

Nella parte riservata all'ambiente e personale, le informazioni dovrebbe consentire una miglior comprensione dell'assetto organizzativo, del business aziendale e del risultato della gestione.

In quanto al personale è importante dare informativa dei decessi, degli infortuni aziendali dei dipendenti, sugli addebiti in ordine a malattie professionali dei dipendenti e mobbing, per cui la società è stata giudicata responsabile. Facoltativamente si può fare menzione della composizione dei vari reparti che costituiscono il complesso aziendale, il loro turnover, la loro formazione, i costi sul personale nonché gli investimenti sulle risorse umane, e i sistemi di sicurezza adottati.

Con riguardo all'ambiente si dovrà dare indicazione sulle condanne in capo all'azienda e sulle responsabilità accertate che hanno causato danni ambientali.

Si può, facoltativamente, dare informazioni riguardo agli investimenti green e relativi costi, il possesso di eventuali certificati, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

In tema di attività di ricerca e sviluppo, visto le previsioni normative sulla capitalizzazione degli oneri, risulta darne importanza menzioni di tali informazioni in un ottica di influenza che tali attività hanno sul bilancio. È necessario entrare nel merito degli investimenti per evidenziare l'utilità prevista.

Qualora l'azienda sia parte di un gruppo, si ritiene di dover specificare i rapporti che sussistono tra con imprese controllate, collegate, controllanti nonché le società

controllate dalla medesima controllante, occorre osservare che vanno considerate anche le controllate e collegate alle quali si partecipi per il tramite di società controllate, di interposta persona o di società fiduciaria. Intendendo per rapporti quelli di natura commerciali e finanziaria, indicando le operazioni infragruppo, il loro ammontare, le condizioni e l'influenza che hanno avuto sul bilancio in essere. Importanti sono poi le informazioni relative alle scelte strategiche del gruppo soprattutto quando si parla di gruppi internazionali.

In ultimo, si rende necessario indicare le azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, indicandone il numero e la quota capitale delle azioni e il valore nominale ed eventuali movimentazioni per il loro acquisto o cessioni. Va altresì indicato la corrispondente parte di capitale, il corrispettivo e le motivazioni che hanno promosso le operazioni.

Si segnala, infine che dal 2015 non va più indicato nella Relazione i fatti di rilievo che sono avvenuti con la chiusura dell'esercizio poiché è stata delegata la Nota Integrativa di darne menzione.

### **3. GIUDIZIO DI COERENZA DEL REVISORE**

#### **3.1 SA ITALIA 720B**

L'evidente importanza della relazione sulla gestione, come strumento di informativa conoscitiva per i vari stakeholder dell'impresa, ha richiamato l'attenzione anche del revisore legale, il quale è chiamato effettuare una serie di verifiche per permettere alle società di avere una certificazione del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione legale, viene richiesto al revisore di esprimere un giudizio non solo sul bilancio d'esercizio, ma anche sulla coerenza della relazione sulla gestione con tale bilancio. Il legislatore nazionale ha successivamente recepito nell'ordinamento italiano la previsione normativa europea<sup>34</sup> attraverso il D.lgs. 32/2007, e la professione ha pubblicato il principio di revisione n. 001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio", ripreso nel nuovo principio di revisione (SA Italia) 720B, pubblicato nel 2014 all'interno del corpo dei principi di revisione Isa Italia. La dottrina ha voluto ribadire la diversità delle responsabilità gravanti su amministratori e revisori per i loro distinti compiti di redazione. In primo luogo, al punto 4, il Principio sottolinea la responsabilità degli amministratori nella redazione della relazione sulla gestione, la quale deve essere

---

<sup>34</sup> Direttiva 2003/51/CE.

redatta per contenuto in conformità a quanto raccomandato dalle norme di legge e dai regolamenti, così come previsto dall'art. 2428 del Codice Civile. In secondo luogo, al punto 5, ribadisce la responsabilità imputata ai revisori legali con riguardo esclusivamente al giudizio di coerenza che non deve essere un giudizio di conformità, né una rappresentazione chiara veritiera e corretta della Relazione sulla gestione.

Questo principio costituisce una localizzazione nazionale del corpus dei principi internazionali resasi necessaria per disciplinare le attività previste dall' art.14 comma 2 lettera e) del Decreto legislativo 39/2010. La Direttiva la Direttiva 2013/34/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 139/2015 ha ampliato le responsabilità in capo al revisore inerenti alla relazione sulla gestione, il quale è richiamato ad esprimere un giudizio anche sulla conformità alle norme di legge, inclusa la dichiarazione di eventuali errori significati riscontrati nella stessa.

Inoltre, per effetto della previsione normativa contenuta nell'art. 123-bis D.lgs. 58/1998, il giudizio di coerenza e conformità, inclusa la dichiarazione sugli eventuali errori significativi, deve essere espresso anche con riferimento ad alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, redatta, ai sensi del medesimo art. 123-bis, dagli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> S. CREMONESI, L.M.SAN LIO, *Relazione sulla revisione: responsabilità del revisore alla luce del nuovo SA Italia 720 B*, "Guida alla contabilità & bilancio", 2018, n.4, pp 36-3

### **3.2. PROCEDURE E MODALITÀ DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DEL REVISORE**

Essendo, la finalità di questo giudizio la coerenza con il bilancio, il revisore non dovrà esprimere un giudizio sulla rappresentazione chiara veritiera e corretta della relazione, ma solo che le informazioni in ivi contenute non riscontrino differenze sostanziali rispetto a quelle contenute nel bilancio. Inoltre, la dichiarazione di eventuali errori significativi, sulla base delle conoscenze aziendali e del relativo contesto in cui opera, ai fini della revisione, non rappresenta un giudizio professionale e non è destinato a fornire alcuna forma di garanzia. Pertanto, tali dichiarazioni hanno il solo scopo di mostrare contraddizioni o non concordanze che emergono dalla lettura della relazione sulla gestione. Ancora, la prima parte del Principio afferma che se il revisore non ha acquisito, nel corso della revisione del bilancio, elementi probativi e documentazione, né ha svolto procedure ad hoc in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe non consentire l'identificazione di errori significativi.

L'ISA 720B definisce "l'incoerenza" delle informazioni contenute nella relazione, affermando che si parla di "incoerenza" quando le informazioni contenute nella Relazione sulla gestione divergono da quelle contenute nel bilancio; sarà "significativa" l'incoerenza che considerata singolarmente o assieme ad altre, potrebbe influenzare le decisioni economiche che utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso; infine l'incoerenza potrà essere "significativa e

pervasiva” quando si riferisce ad aspetti di fondamentale importanza per la comprensione di informazioni contenute nella relazione sulla gestione e/o sul governo societario, da parte degli utilizzatori. A livello di regole, il Principio scandisce una serie di verifiche da compiersi per l’espressione del giudizio finale. Innanzitutto, si tratta di comprendere l’impresa e il contesto in cui opera, attività già svolta in sede di accettazione del lavoro, poi si tratta di capire le norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario applicabili all’impresa e al settore di attività, intendendo anche, le modalità di applicazione di tali norme nella redazione dei due documenti sopracitati. Successivamente, si tratta di concordare con la direzione della società, le modalità e la tempistica per la messa a disposizione della Relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove applicabile, approvate dagli amministratori. Al fine della verifica della coerenza con il bilancio, il revisore dovrà leggere criticamente la Relazione sulla gestione ed effettuare dei riscontri tra le informazioni indicate nella stessa e quelle contenute nel bilancio o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti. Con riguardo alla conformità, viene semplicemente richiesto di riscontrare che le informazioni richieste dalle norme siano state incluse in tali relazioni. Per quanto riguarda le informazioni che non sono desumibili dal bilancio, l’ISA 720B, ricorda al revisore che questi non in grado di svolgere le procedure finalizzate all’espressione di un giudizio di coerenza e per il rilascio di dichiarazioni sull’eventuale presenza di



errori significativi, il revisore non è tenuto a svolgere ulteriori procedure, considerando esclusivamente le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio. Oltretutto, al revisore non viene richiesto di confrontare tutti gli importi o le informazioni contenute nella relazione rispetto al bilancio, ma solo quelli che secondo il suo giudizio professionali hanno un'importante significatività o sono segnalate come critiche, tenendo conto anche del sistema di controllo interno.

Una volta effettuate tutte le verifiche necessarie, qualora il revisore, riscontri la presenza di incoerenza significativa o la presenza di un errore o la mancanza di conformità, deve richiederne la correzione all'amministrazione della società. In caso affermativo, il revisore è tenuto a verificare che gli amministratori hanno effettivamente corretto quanto richiesto, altrimenti, in caso di rifiuto, si rende necessario comunicarlo ai responsabili delle attività di governance, che a loro volta potranno attuare la correzione oppure qualora l'errore non venga corretto, si dovranno valutare le implicazioni che questo ha sul giudizio finale del revisore, comunicando nuovamente con la governance le modalità di formulazione del giudizio sulla coerenza e conformità o presenza di errori significativi.

### **3.3 RELAZIONE FINALE DEL REVISORE**

La relazione sulla coerenza e sulla conformità della Relazione sulla gestione va indicata, secondo quanto previsto dal Isa 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” nella sezione separata della relazione di revisione: “Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari”. Questo comporta che i due giudizi che vengono a crearsi hanno due influenze distinte sugli utilizzatori di bilancio, un giudizio senza rilievi, ad esempio, non presuppone necessariamente un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con lo stesso bilancio, in quanto potrebbe esservi comunque un incongruenza che in assenza di tale giudizio avrebbe indotto lo stakeholder ad una decisione fuorviante, poiché avrebbe fatto riferimento al solo giudizio positivo del bilancio nel suo complesso. Si sottolinea quindi, la presenza del giudizio sulla coerenza come una garanzia ulteriore a quel documento di bilancio deputato a fornire una completezza di informazioni soprattutto in vista della maggior richiesta di trasparenza e correttezza e coerenza informativa da parte di coloro che gravitano intorno al complesso aziendale. La sezione separata della relazione di revisione deve contenere:

1. la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta, e per il loro contenuto coerente con il bilancio e conforme con quanto previsto dalle norme di legge;

2. la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;
3. il giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;
4. con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, l'indicazione che, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile ai fini dell'espressione del giudizio del bilancio, il revisore non ha nulla da riportare<sup>36</sup>.

Il tipo di incoerenza ha delle implicazioni sul giudizio del revisore; infatti, ci troveremo di fronte ad un giudizio con modifiche, in presenza di un'incoerenza significativa che richiede modifiche al bilancio e la società si rifiuta di apportarle.

In caso di incoerenza significativa, che richiede delle modifiche della relazione sulla gestione o della relazione sul governo societario e la società si rifiuta di correggerli, avremo un giudizio sulla coerenza con rilievi; nel caso di incoerenza significativa e pervasiva il revisore emetterà un giudizio sulla coerenza negativo. In ultimo, il revisore si potrà trovare nelle condizioni di "impossibilità di esprimere un

---

<sup>36</sup> REVISIONE LEGALE, MEF, principio di revisione (sa Italia) 720b.

giudizio sulla coerenza”, qualora vi fosse un giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

In presenza di tipologie di giudizio sul bilancio diverse dal giudizio senza rilievi, il revisore deve valutarne i conseguenti riflessi ai fini dell’espressione del giudizio di coerenza. Nel caso di espressione del giudizio sul bilancio con rilievi, il revisore deve valutare le specifiche circostanze derivanti dalla parziale inattendibilità del bilancio. Invece, nel caso di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o di giudizio avverso, le limitazioni al procedimento di revisione nonché le significative incertezze e la stessa inattendibilità del bilancio appaiono di per sé motivo di attribuire un significato utile al giudizio di coerenza richiesto al revisore. In tali circostanze, deve concludere di non essere in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza.

Infine, qualora la relazione sulla gestione non fosse messa a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli di svolgere le procedure di verifica previste, lo stesso dovrà valutare la possibilità di emettere un giudizio con rilievi per le limitazioni alle procedure di verifica o, nelle circostanze di particolare gravità, l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione con il bilancio.

## CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha cercato di illustrare la necessità e l'importanza di emettere un giudizio di coerenza da parte del revisore o società di revisione sulla Relazione sulla gestione. Vista l'incessante necessità di comunicare con i diversi stakeholder dell'impresa, nonché l'instabile contesto economico-finanziario in cui la maggior parte di esse si trova ad operare, ha comportato che la Relazione esprimesse una visione globale dell'azienda e delle sue relazioni all'esterno, non solo a livello economico-patrimoniale ma anche di tipo socio-ambientale, di cui l'art.2428 del c.c. ne determina il contenuto. Da qui, la necessità per il revisore di effettuare un controllo su tale documento, che pur essendone un "corredo" del bilancio, è diventato uno strumento di primaria importanza comunicativa ed informativa.

Il revisore nell'esprimere il giudizio di coerenza, deve, come disciplinato dall' ISA 720B, porre in essere tutte quelle procedure al fine di accertare che non sussistano delle divergenze rispetto al bilancio.

Tale giudizio va esposto in una sezione separata della relazione finale del revisore, con lo scopo di evidenziare una stretta correlazione tra giudizio sul bilancio e giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio che il revisore è tenuto a dare.

## **BIBLIOGRAFIA e RIFERIMENTI**

R. BAUER, *La revisione legale, tecniche e procedure*, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019, pp. 616.

CNDNC e CONFINDUSTRIA, *Relazione sulla gestione*, Roma, giugno 2018.

CNDNC, *001 Principi di revisione, il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 12.

S. CREMONESI et al L.M. SAN LIO, *Relazione sulla revisione: responsabilità del revisore alla luce del nuovo SA Italia 720 B*, “Guida alla contabilità & bilancio”, 2018, n.4, pp. 36-39.

E. FUSA, *La relazione sulla gestione al bilancio 2018 tra disposizioni e raccomandazioni*,” Guida alla contabilità e bilancio”, 2018, pp.14-18.

IASB, IAS 24 Related party disclosures.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (2010), Conceptual Framework for Financial Reporting.

L. MARCHI, *Principi di Revisione Aziendale*, CLUEB, Bologna, 2000, pp.271.

E. MARCONCINI, *Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione: il principio SA Italia 720 B*,” Bilancio vigilanza e controlli”, 2017, n.11, pp.1-8

- A. MATACENA *“Il bilancio d’esercizio” Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, CLUEB, Bologna, pp.284.
- L. MENICACCI, *La relazione sulla gestione: il bilancio oltre i dati contabili*, “Guida alla Contabilità & bilancio”, Milano, numero 9, 2019, pp. 42.
- E. MENICUCCI, *La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp.204.
- F. PONTANI, *La revisione contabile nel mondo occidentale. Dal Medioevo all’Età contemporanea*, “Pavia University Press”, Pavia, n.4/2015, pp. 19.
- A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 465.
- REVISIONE LEGALE, MEF, principio di revisione (sa Italia) 720b.
- G. ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Società editrice Libreria, 1910, pp.228.
- C. ZOCCARO, *La relazione sulla gestione e il management commentary*, Esculapio, Bologna, 2012, pp.216.